

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI INDUNO OLONA E
L'ANACONDA – COOPERATIVA SOCIALE
(Art. 56 del Codice del Terzo settore – D.Lgs. n. 117/2017)

L'anno 2025, il giorno del mese di nella sede del Comune di Induno Olona si stipula convenzione

TRA

il Comune di Induno Olona, con sede in via, C.F., rappresentato dalla dott.ssa Responsabile del, nata a il, C.F. (di seguito denominato per brevità Comune)

E

L'anaconda – Cooperativa Sociale, Ente gestore di Centri Diurni e Residenziali a favore di persone con disabilità psicofisiche - con sede in, Via..... n. - codice fiscale, rappresentata dal Presidente, nato/a a _____ il _____ residente in _____ via _____ n. _____

PREMESSO CHE:

L'anaconda – Cooperativa Sociale, gestisce Centri Diurni e Residenziali che operano in ambito socio-sanitario integrato e socio-assistenziale, localizzati nella provincia di Varese - con sede in, Via..... n. - codice fiscale, rappresentata dal Presidente, nato/a a _____ il _____ residente in _____ via _____ n. _____ ed è in possesso del relativo accreditamento Regione Lombardia e titolo autorizzativo (Deliberazione n. ...del);

L'anaconda – Cooperativa Sociale sta garantendo la continuità delle prestazioni socio-sanitarie a una persona con disabilità per il quale il Comune integra la retta di ricovero;
Il beneficiario di cui sopra fu a suo tempo inserito presso tale struttura su segnalazione del Servizio Sociale Professionale del Comune di Induno Olona al fine di sostenere la domiciliarità;
per le ragioni sopra esposte, legate alla particolare tipologia e fragilità psico-fisica e sociale del beneficiario, il Comune necessita di provvedere per la sua continuità assistenziale nella medesima struttura, proseguendo quindi nell'integrazione della retta di ricovero e continuando, di conseguenza, ad avvalersi dell'Anaconda – Cooperativa Sociale per il proseguimento delle prestazioni previste;

ai sensi della Determina ANAC n. 4/2011 punto 3.5, aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, con riferimento alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l'operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione.

Il Comune di Induno Olona, per la ragione sopra esposta, utilizzerà tale convenzione anche per eventuali inserimenti futuri in struttura residenziale o semi-residenziale per persone in possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione di diverse prestazioni socio-sanitarie per il periodo di durata di tale accordo.

DI COMUNE ACCORDO

Prendendo atto che la premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Condizioni generali

La struttura su indicata e sita e in e gestita dalla Cod.fisc....., autorizzata al funzionamento, si impegna ad ospitare, nel pieno rispetto di ogni diritto naturale e giuridico della persona umana, persone con disabilità che necessitano di intervento residenziale o semi-residenziale a tempo indeterminato o determinato assicurando loro idonei supporti sanitari e assistenziali tendenti a favorire l'armonico sviluppo psico-fisico e l'integrazione sociale. . La struttura deve fornire una realtà abitativa adeguata, inserita in un contesto urbano le cui risorse territoriali siano sufficienti e di facile ed immediata fruizione, deve garantire l'impiego di personale specificamente qualificato, nel rispetto delle normative vigenti, che lavori in funzione dell'integrale sviluppo della persona deve comunque essere ben collegata ed integrata con la realtà cittadina, allo scopo di ridurre i rischi di isolamento e ghettizzazione delle strutture.

Il progetto di vita delle persone con condizione di disabilità sarà predisposto dal Servizio Sociale Professionale d'intesa con la struttura che a sua volta effettuerà una valutazione multidimensionale ai fini di un inserimento.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Induno Olona si avvale dell'Anaconda – Cooperativa Sociale per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale o semi-residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone con disabilità. L'anaconda – Cooperativa Sociale garantisce le prestazioni di assistenza socio sanitaria avvalendosi delle strutture, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale.

Gli utenti inseriti con costo parzialmente a carico del Comune di Induno Olona sono stati segnalati dal Servizio Sociale Professionale per la valutazione ed eventuale rivalutazione socio-economica. Il Comune si impegna a riconoscere l'integrazione della retta di soggiorno ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2017.

Art. 3 – Requisiti autorizzativi

L'anaconda – Cooperativa Sociale si impegna a mantenere nel tempo i requisiti strutturali e gestionali previsti dal quadro legislativo di riferimento. Il Comune di Induno Olona può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare agli assistiti che usufruiscono dell'integrazione comunale alla retta di ricovero .

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto si intende automaticamente risolto.

Art. 4 – Procedure di accoglienza

L'anaconda – Cooperativa Sociale si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza dei beneficiari di cui alla presente convenzione attenendosi alla propria Carta dei servizi, a redigere per ciascuno di essi il Piano di Assistenza Individuale P.A.I. e ad aprire un fascicolo sanitario da aggiornare almeno mensilmente. Al momento dell'ingresso in struttura, l'assistito ha firmato l'informativa e dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili necessari per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione. L'anaconda – Cooperativa

Sociale è tenuta a comunicare al Comune di Induno Olona l'eventuale rideterminazione della quota carico dello stesso.

In tale ambito L'anaconda – Cooperativa Sociale esercita le funzioni previste dalla legge n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità

Eventuali procedure di valutazione e rivalutazione delle condizioni psico-fisiche dell'ospite sono promosse a cura della struttura.

Art. 5 Protezione dei dati personali e riservatezza

Le parti, nello svolgimento delle proprie funzioni, agiscono nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dei beneficiari finali, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si impegnano a trattare tutti i dati relativi all'applicazione della presente convenzione, o ad essa inerenti, in termini conformi al vigente Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e al d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 6 – Sistema tariffario e pagamenti

Le tariffe di compartecipazione del Comune di Induno Olona vengono stabilite annualmente con Delibera di Giunta ai sensi del Regolamento Comunale ad oggetto “SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2017.

La retta da erogare a L'anaconda – Cooperativa Sociale viene valutata dal Servizio Sociale Professionale in base alla condizione socio-economica del beneficiario mediante la predisposizione di un PAI sottoscritto da chi ne esercita la Tutela.

La fatturazione avverrà, ai sensi della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità) e s.m.i., con modalità elettronica tramite il sistema SDI del MEF, con IVA in split payment. La fattura elettronica dovrà contenere i dati necessari quali il codice univoco di fatturazione elettronica L96RO1, il CIG afferente all'affidamento e gli estremi della Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Allegato alla fattura sarà onere del fornitore presentare un rapporto relativo a tutta l'attività di fornitura espletata

E' fatta salva la facoltà del Comune di Induno Olona di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e della normativa vigente in materia socio-sanitaria che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto adempimento agli obblighi del presente contratto. L'avvenuto pagamento non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 7 – Registrazione delle prestazioni e verifiche. Dimissioni, decesso delle persone inserite.

L'anaconda – Cooperativa Sociale si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria e a comunicare immediatamente al Comune le dimissioni e i decessi. In tali casi nulla è dovuto a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

Art. 8 – Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

Art. 9 – Risoluzione della Convenzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune e la Cooperativa hanno facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte.

Il Comune, in particolare, può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte della Cooperativa degli impegni previsti nel precedente art. 5, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla Cooperativa stessa fino al ricevimento della diffida. Inoltre, il Comune può risolvere la presente Convenzione, qualora la Cooperativa violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La Cooperativa può risolvere, invece, la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nel precedente art. 6 che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di una parte, in forma scritta tramite raccomandata A.R.

Art. 10 – Controversie

I rapporti tra Comune e Cooperativa si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, se non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente, ovvero il Foro del Tribunale di Varese.

Art. 11 – Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Il Comune di Induno Olona, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi nei confronti dei singoli utenti di cui agli articoli precedenti, diffida il legale rappresentante a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l'inadempienza agli obblighi assunti nei confronti del singolo utente per il ripristino dei requisiti carenti comporta la risoluzione anticipata della quota specifica di integrazione. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, il Comune di Induno Olona può proporre agli utenti o decidere – nei casi oggetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria – il trasferimento presso altra struttura.

Art. 12 – Durata

La presente convenzione ha durata triennale e giungerà a scadenza il I suoi effetti decorrono dal..... Di comune accordo le parti si impegnano alla sua revisione a seguito di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali nonché a rivederne, alla scadenza di ciascun anno, i termini e i contenuti.

Art. 13 – Disposizioni fiscali , spese, controversie

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dalla presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Presidente del Tribunale di Varese .

per il Comune di Induno Olona

per la Cooperativa L'Anaconda

la Responsabile del Settore

il Presidente

Servizi alla Persona